

Serie Ordinaria n. 28 - Mercoledì 08 luglio 2020

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 581 del 26 giugno 2020

Disposizioni urgenti relative agli adempimenti necessari alla liquidazione degli interventi assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato in agricoltura, aderenti alla procedura speciale di cui all'art. 3-bis comma 4-bis del dl n. 95/2012, modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 e loro s.m.i.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 - sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il d.l. 6 luglio 2012, n. 95 «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*» convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14 agosto 2012, n. 189) (in seguito d.l. n. 95/2012) ed in particolare l'articolo 3 bis comma 4bis che stabilisce: «*4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro il 31 dicembre 2020. Le somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui al periodo precedente ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte, con provvedimento delle autorità competenti, sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzio-*

ne con l'Associazione bancaria italiana di cui al comma 1, anche in compensazione del credito di imposta già maturato.».

Viste le proprie precedenti ordinanze commissariali:

- n. 13 del 20 febbraio 2013 «*Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*» e ss.mm.ii.;
- n. 14 del 20 febbraio 2013 «*Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria - SII previsto all'art. 4 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013*»;
- n. 15 del 20 febbraio 2013 «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (ESITO B - C)*» e ss.mm.ii.;
- n. 16 del 20 febbraio 2013 «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi o gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E0, E1, E2, E3)*» e ss.mm.ii.;
- n. 232 del 8 Luglio 2016 «*Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 e ss.mm.ii - Dilazione dei termini di fine lavori, in seguito alla Decisione C(2016) 2870 final del 3 maggio 2016 relativa all'Aiuto di stato SA.44034 (2016/N)*»;
- n. 301 del 24 marzo 2017 «*Istanze di contributo contenenti interventi per il ripristino di immobili di civile abitazione presentate, entro i termini prescritti del 31 dicembre 2014, a valere sull'ordinanza commissariale n. 13 - Presa d'Atto delle Manifestazioni di Interesse presentate e ammissione alla fase istruttoria*» con la quale sono state stabilite le modalità per presentare la domanda sull'ordinanza corretta per 17 cittadini che si erano vista bocciata la richiesta di ricostruzione della propria abitazione, a causa del fatto che la loro istanza era stata presentata su un'ordinanza sbagliata;
- n. 312 del 27 aprile 2017 «*Disposizioni integrative inerenti la ricostruzione privata, con modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 e loro successive modifiche.*» con la quale sono stati stabiliti fra l'altro i termini ultimi di fine lavori e di rendicontazione della spesa per le ordinanze n. 15 e 16 compatibilmente con i termini di validità dei Regimi di Aiuto di Stato;
- n. 381 del 16 aprile 2018 «*Disposizioni integrative inerenti la ricostruzione privata, modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 con riferimento al termine di fine lavori e di rendicontazione*», con la quale sono stati ulteriormente rideterminati i termini ultimi di fine lavori e di rendicontazione della spesa;
- n. 392 del 7 giugno 2018, «*Disposizioni attuative urgenti per la conclusione dei procedimenti di istruttoria, assegnazione e rendicontazione relativi ad istanze di contributo per la ricostruzione privata soggette ad aiuti di stato per il settore agricoltura e agroindustria - modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 e loro s.m.i. - Primo provvedimento*», con la quale sono state impartite le prime disposizioni utili alla conclusione dei procedimenti inerenti gli interventi soggetti alle notifiche di Aiuti di Stato per il Settore Agricoltura ed Agroindustria;
- n. 398 del 27 giugno 2018 «*Ordinanza 7 giugno 2018, n. 392 «Disposizioni attuative urgenti per la conclusione dei procedimenti di istruttoria, assegnazione e rendicontazione relativi ad istanze di contributo per la ricostruzione privata soggette ad aiuti di stato per il settore agricoltura e agroindustria - Modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 e loro s.m.i. - Primo provvedimento» - Rettifica.*»;
- n. 427 del 9 ottobre 2018, «*Disposizioni attuative urgenti per il completamento delle erogazioni su conti correnti vincolati di contributi finalizzati alla ricostruzione privata assoggettati alle notifiche aiuti di stato per il settore agricoltura e agroindustria - Terzo provvedimento*» con la quale sono state impartite le indicazioni finali, utili alla conclusione delle attività di erogazione dei contributi - entro le scadenze delle notifiche Aiuti di Stato - in favore delle imprese attive nei settori Agricoltura e Agroindustria, secondo gli accordi presi con la Commissione UE attraverso il deposito dei contributi su

conti vincolati aperti presso le Banche al fine di rendicontare entro i termini la cifra complessiva alla Commissione UE;

- n. 441 del 7 novembre 2018 «*Ulteriori disposizioni attuative urgenti per il completamento delle erogazioni su conti correnti vincolati di contributi finalizzati alla ricostruzione privata assoggettati alle notifiche aiuti di stato per il settore Agricoltura e Agroindustria - Quarto provvedimento*» con la quale sono state fornite ulteriori indicazioni d'urgenza, utili alla conclusione delle attività di erogazione dei contributi entro le scadenze delle notifiche Aiuti di Stato ed in favore delle imprese attive nei settori Agricoltura e Agroindustria, secondo gli accordi presi con la Commissione UE. Le ulteriori disposizioni si sono rese necessarie dopo l'incontro avuto con il MEF ed a fronte del mancato inserimento dei necessari emendamenti di legge d. l. n. 95/2012 nel decreto Genova;
- n. 450 del 10 dicembre 2018, «*Ulteriori disposizioni attuative urgenti per il completamento delle erogazioni su conti correnti vincolati di contributi finalizzati alla ricostruzione privata assoggettati alle notifiche aiuti di stato per il settore Agricoltura e Agroindustria - Quinto provvedimento*» con la quale vengono fornite le ultime indicazioni, utili alla conclusione delle attività di erogazione dei contributi - entro le scadenze delle notifiche Aiuti di Stato - in favore delle imprese attive nei settori Agricoltura e Agroindustria, secondo gli accordi presi con la Commissione UE. In particolare è concessa un brevissima proroga ai beneficiari ed alle banche per concludere le operazioni di apertura dei conti vincolati e di sottoscrizione delle richieste di utilizzo a Cassa Depositi e Prestiti, in armonia con l'Addendum alla Convenzione ABI-CdP sottoscritto il 4 dicembre 2018;
- n. 511 del 6 settembre 2019, «*Disposizioni integrative inerenti la ricostruzione privata, modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 con riferimento alle proroghe di fine lavori e termini di rendicontazione per gli interventi assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato.*» con la quale sono stati modificati i termini di conclusione e rendicontazione degli interventi assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato per le ordinanze n. 13, 15 e 16 e precisando che i medesimi ermini valgono anche per gli interventi individuati nell'allegato all'ordinanza n. 441, così come per quelli approvati con l'ordinanza n. 301, i cui beneficiari abbiano aderito alla procedura speciale d'urgenza per il settore agricoltura e agroindustria di cui alle ordinanze nn. 392, 398 e 427 e loro s.m.i..

Viste altresì le proprie ordinanze n. n. 392, 398 e 427 e loro s.m.i. utili alla apertura di appositi conti correnti bancari vincolati presso i beneficiari in attuazione delle disposizioni di cui al d.l. n. 95/2012 articolo 3-bis, comma 4-bis.

Considerato che l'ordinanza n. 13, così come modificata e integrata dall'ordinanza n. 511, stabilisce:

- all'articolo n. 5 comma 6 dell'ordinanza commissariale n. 13 e s.m.i. che: «*6. Gli interventi per le imprese dei settori Agricoltura e Agroindustria devono essere realizzati successivamente alla data del Sisma e conclusi e rendicontati entro e non oltre il 10 settembre 2018 al fine di garantire il termine ultimo fissato con la Decisione C(2016)2870-final del 3 maggio 2016, relativa all'Aiuto di Stato SA.44034 (2016/N). Gli interventi i cui beneficiari hanno aderito alla procedura speciale per il settore Agricoltura e Agroindustria di cui all'ordinanza n. 392 e s.m.i. e ricompresi nell'elenco di cui all'allegato dell'ordinanza n. 427, ovvero gli interventi di tutti gli altri settori produttivi, devono essere conclusi entro e non oltre il 31 dicembre 2019. I suddetti termini possono essere prorogati dal Soggetto Incaricato dell'Istruttoria competente per settore, per un massimo mesi 9 a far data dal 31 dicembre 2019, a seguito di specifica e preventiva domanda debitamente motivata del beneficiario, presentata entro e non oltre il 30 novembre 2019.*»;
- agli articoli 14, comma 4, e 15, comma 3: «*I suddetti termini possono essere prorogati dai SII competenti per settore, nel rispetto della normativa sugli Aiuti di Stato, a seguito di specifica e preventiva domanda debitamente motivata del beneficiario.*»;
- all'articolo 14 comma 8° e all'articolo 15 comma 4° dell'ordinanza n. 13 e s.m.i. che: «*La richiesta di erogazione a saldo, comprensiva di tutta la necessaria documentazione, deve essere presentata entro e non oltre il termine di 120 (centoventi) giorni successivi alla data di fine lavori.*».

Considerato che le ordinanze n. 15 e n.16, così come modificate e integrate dall'ordinanza n. 511, stabiliscono:

- rispettivamente all'articolo 2 comma 5-bis dell'ord. n. 15 e all'articolo 2 comma 10-bis dell'ord n. 16 che: «*Qualora il contributo concesso si qualifichi come Aiuto di Stato per le imprese appartenenti ai settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE (Agricoltura e Agroindustria) gli interventi devono essere realizzati successivamente alla data del sisma e conclusi entro il 10 settembre 2018 e rendicontati entro il 10 settembre 2018, al fine di garantire il termine ultimo fissato dal Regime di aiuto SA.35482 (2012/N) e sue successive modifiche ed integrazioni. Gli interventi i cui beneficiari hanno aderito alla procedura speciale per il settore Agricoltura e Agroindustria di cui all'ordinanza n. 392 e smi e ricompresi nell'elenco di cui all'allegato dell'ordinanza n. 427, ovvero gli interventi di tutti gli altri settori produttivi, devono essere conclusi entro e non oltre il 31 dicembre 2019. I suddetti termini possono essere prorogati dai soggetti responsabili del procedimento per massimo mesi 9 a far data dal 31 dicembre 2019, a seguito di specifica e preventiva domanda debitamente motivata del beneficiario, presentata entro e non oltre il 30 novembre 2019.*»;
- agli articoli 8 comma 7 dell'ordinanza n. 15 così come dell'ordinanza n. 16, che: «*Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettera b), è stabilito in via ordinaria in 120 (centoventi) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, salvo che tale data sia anteriore all'entrata in vigore della presente ordinanza. Detto termine può essere derogato in caso di particolari esigenze, da motivarsi a cura del beneficiario del contributo concesso mediante nota scritta al responsabile del procedimento. Decorso infruttuosamente un anno dalla data di ultimazione dei lavori senza che sia stata presentata la predetta documentazione, il contributo decade automaticamente ed il Sindaco provvede al recupero forzoso delle somme erogate.*».

Ritenuto opportuno confermare l'individuazione di un termine unico per la successiva presentazione della rendicontazione della spesa a saldo per gli interventi finanziati ai sensi dell'ordinanza n. 13, n. 15 e n. 16 in riferimento alla procedura speciale adottata per il settore Agricoltura e Agroindustria di cui al citato d.l. n. 95/2012 articolo 3-bis comma 4-bis e conseguenti disposizioni attuative di cui alle ordinanze n. 392, 398 e 427 e loro s.m.i. .

Preso atto della scadenza perentoria al 31 dicembre 2020 di validità dei conti correnti bancari vincolati assegnati ai singoli beneficiari del settore agricoltura e di quanto stabilito dalle ordinanze n. 13, 15 e 16 come data ultima di proroga di fine lavori concedibile su istanza motivata dai Responsabili dei Procedimenti fissata al massimo al 30 settembre 2020 in deroga alla scadenza ordinaria del 31 dicembre 2019.

Ritenuto opportuno quindi di dover necessariamente provvedere al riallineamento delle scadenze di rendicontazione della spesa, al fine di scongiurare la perdita del contributo permettendo di esperire le istruttorie e consentendo i tempi tecnici del sistema bancario in qualità di terminale ultimo per l'erogazione dei contributi a saldo finale, per cui sono apportate le seguenti modifiche:

- all'ordinanza n. 13 e s.m.i. così come modificata e integrata dall'ordinanza n. 511, all'articolo 14 comma 8° e all'articolo 15 comma 4° le parole «*La richiesta di erogazione a saldo, comprensiva di tutta la necessaria documentazione, deve essere presentata entro e non oltre il termine di 120 (centoventi) giorni successivi alla data di fine lavori*» sono sostituite con:
 - «*La richiesta di erogazione a saldo, comprensiva di tutta la necessaria documentazione, deve essere presentata:*
 - *per i beneficiari assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato in agricoltura, di cui alla procedura speciale di cui al comma 4-bis art. 3-bis del d.l. n. 95/2012 (L. 135/2012), entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni successivi alla data di fine lavori;*
 - *per i beneficiari di tutti gli altri settori entro e non oltre il termine di 120 (centoventi) giorni successivi alla data di fine lavori.*»;
- alle ordinanze n. 15 e n. 16 successivamente ai rispettivi articoli 8 al termine del comma 7, dopo le parole «*somme erogate.*», è aggiunto:
 - «*Per i beneficiari assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato in agricoltura, di cui alla procedura speciale di cui al comma 4-bis art. 3-bis del d.l. n. 95/2012 (l. 135/2012), il termine per la presentazione della documentazione di cui*

Serie Ordinaria n. 28 - Mercoledì 08 luglio 2020

al comma 3, lettera b) è stabilito, diversamente a quanto sopra specificato e valevole «in via ordinaria», in 30 (trenta) giorni successivi alla data di fine lavori, pena la revoca del contributo.».

Ritenuto infine opportuno adeguare ai medesimi termini omogenei anche gli interventi approvati dall'ordinanza n. 301, che abbiano aderito alla procedura speciale d'urgenza per il settore agricoltura ed agroindustria di cui al d.l. n. 95/2012 articolo n. 3-bis comma 4-bis ed alle conseguenti ordinanze n. 392, 398 e 427 e loro s.m.i..

Considerato il parere favorevole all'adozione dei seguenti termini temporali per la rendicontazione, espresso nella riunione dei Sindaci responsabili del procedimento ai sensi delle ordinanze n. 15 e n. 16 del 4 giugno 2020, per interventi assoggettati alla normativa sugli aiuti di Stato in Agricoltura ed ancora non conclusi ed al medesimo parere favorevole espresso dal Soggetto Incaricato dell'Istruttoria per il settore Agricoltura e Agroindustria di cui alle ordinanze n. 13 e 14.

Dato atto che il presente atto non comporta spese a carico dei Fondi commissariali.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. le seguenti modifiche e integrazioni:

- all'ordinanza n. 13 e s.m.i. così come modificata e integrata dall'ordinanza n. 511, all'articolo 14 comma 8° e all'articolo 15 comma 4° le parole «*La richiesta di erogazione a saldo, comprensiva di tutta la necessaria documentazione, deve essere presentata entro e non oltre il termine di 120 (centoventi) giorni successivi alla data di fine lavori*» sono sostituite con:

«La richiesta di erogazione a saldo, comprensiva di tutta la necessaria documentazione, deve essere presentata:

- *per i beneficiari assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato in agricoltura, di cui alla procedura speciale di cui al comma 4-bis art. 3-bis del d.l. n. 95/2012 (l. 135/2012), entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni successivi alla data di fine lavori;*
 - *per i beneficiari di tutti gli altri settori entro e non oltre il termine di 120 (centoventi) giorni successivi alla data di fine lavori.»;*
- alle ordinanze n. 15 e n. 16 successivamente ai rispettivi articoli 8 al termine del comma 7, dopo le parole «*somme erogate.*», è aggiunto:

«Per i beneficiari assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato in agricoltura, di cui alla procedura speciale di cui al comma 4-bis art. 3-bis del d.l. n. 95/2012 (l. 135/2012), il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettera b) è stabilito, diversamente a quanto sopra specificato e valevole «in via ordinaria», in 30 (trenta) giorni successivi alla data di fine lavori, pena la revoca del contributo.»;

2. che, per gli interventi individuati nell'allegato all'ordinanza n. 441, così come per quelli approvati con l'ordinanza n. 301, i cui beneficiari abbiano aderito alla procedura speciale d'urgenza per il settore agricoltura e agroindustria di cui alle ordinanze nn. 392, 398 e 427 e loro s.m.i., valgano le specifiche disposizioni in merito al termine dei lavori di cui alle rispettive ordinanze nn. 13, 15 e 16, così come modificate dal presente atto;

3. di trasmettere il presente atto ai Soggetti Incaricati dell'Istruttoria per l'ordinanza n. 13 e s.m.i. e alle Amministrazioni Comunali che, ai sensi delle ordinanze n. 15 e s.m.i. e n. 16 e s.m.i., abbiano interventi non ancora conclusi, affinché ne diano comunicazione ai beneficiari;

4. la pubblicazione della presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione posteventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana